



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: CONFERENZA DI SERVIZI – IMPIANTI FER

T.A.R. Lecce, Sez.II, n. 1083 dd. 20.6.2025 – Impianti FER – conferenza di servizi ex art. 14 bis comma 7 L. 241/1990: la conferenza "simultanea" non costituisce un obbligo ma una semplice facoltà per la P.A. procedente; dissenso costruttivo: non è vietato esprimere un dissenso assoluto, salva la necessità di una motivazione stringente e del rispetto dell'obbligo di leale collaborazione; le posizioni prevalenti sono quelle che hanno un peso specifico superiore alle altre

La vicenda riguarda un procedimento PAS relativo ad un impianto agrivoltaico su istanza presentata da società del settore, per il quale il Comune aveva convocato una conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona al fine di acquisire i pareri delle amministrazioni coinvolte. In esito alla stessa, nessuna delle amministrazioni, ad eccezione del Comune, aveva espresso parere negativo; quest'ultimo aveva dissentito per il contrasto del progetto con la destinazione d'uso agricola impressa all'area dal PRG. Nonostante la ditta avesse contro osservato, la conferenza di servizi aveva concluso per la prevalenza del dissenso espresso dall'Ufficio Urbanistica del Comune, senza convocare la conferenza in modalità sincrona, nonostante si fosse auto-vincolato a farlo in caso di mancato consenso unanime, violando – in tesi – il principio di leale collaborazione e il divieto di aggravio procedimentale.

La sentenza chiarisce innanzitutto che la conferenza "simultanea" non costituisce un obbligo ma una semplice facoltà per la P.A. procedente che "può" (ma non è obbligata ad) optare per tale modalità di svolgimento, come si evince dalla formulazione dell'art. 14-bis, comma 7, della legge n. 241/90, norma generale in materia di conferenze dei servizi, applicabile anche alla fattispecie.

In secondo luogo, rispetto alla eccepta violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo, per cui il diniego si sarebbe fondato esclusivamente sul parere negativo del Comune, senza indicare le modifiche necessarie per ottenere l'assenso, il TAR Lecce non riconosce la sussistenza di un obbligo incondizionato, in capo alla P.A., di indicare le modifiche necessarie al rilascio dell'assenso al progetto, richiamando l'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, il quale al comma 3, prescrive che - nell'ambito della conferenza dei servizi - le determinazioni di assenso o di dissenso indicano "ove possibile" le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, nonché i principi posti dal Consiglio di Stato per i quali non è vietato esprimere un dissenso assoluto, salva la necessità di una motivazione stringente e salvo l'"obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo". (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8038/2023). In terzo luogo, la sentenza afferma che per "posizioni prevalenti", devono considerarsi quelle che, nella valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici, tipica della conferenza di servizi, presentano, in relazione alle finalità perseguite dall'amministrazione, un peso specifico superiore alle altre, per l'importanza degli interessi tutelati, in relazione al caso concreto. Al riguardo, il ruolo dell'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza. Nello specifico, il TAR ricorda che il legislatore ha optato per l'assoluta preminenza delle ragioni di sviluppo di impianti FER, rispetto alle esigenze di tutelare l'aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata, ritenuta, tuttavia, assente nel caso esaminato. In particolare, per gli impianti agrovoltai, il TAR afferma necessario esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione, nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202401529&nomeFile=202501083_01.html&subDir=Provvedimenti